



Città di Segrate

MODULISTICA

P07

MD03

**DIREZIONE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO
SEZIONE LAVORI PUBBLICI - MOBILITÀ**

**Manutenzione ordinaria, non programmabile, della rete stradale comunale
e delle aree accessorie
CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

SOMMARIO

PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

- Art. 1 – Oggetto, importo e durata del contratto
- Art. 2 - Modalità di esecuzione del contratto

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

- art. 1 - Condizioni del contratto
 - art. 2 - Invariabilità/revisione dei corrispettivi
 - art. 3 - Emissione di ordine in pendenza di stipulazione del contratto
 - art. 4 - Garanzia definitiva
 - art. 5 - Condizioni generali di contratto
 - art. 6 - Sospensione
 - art. 7 - Subappalto
 - art. 8 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia
 - art. 9 - Responsabilità
 - art.10 - Assicurazione
 - art.11 - Personale
 - 11.1 - Inquadramento contrattuale
 - 11.2 - Doveri del personale
 - 11.3 - Adempimenti dell'impresa – condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
 - 11.4 - Sicurezza nei cantieri – piani di sicurezza
 - art.12 - Occupazione prima del certificato di regolare esecuzione consegna provvisoria
 - art.13 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare
 - art.14 - Fatturazione e pagamenti
 - 14.1 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore
 - 14.2 - Intervento sostitutivo del committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore
 - art.15 - Direzione dei lavori
 - art.16 - Termini esecuzione e penali
 - art.17 - Esecuzione in danno
 - art.18 - Norme per la valutazione e collaudo dei lavori
 - art.19 - Risoluzione del contratto
 - art.20 - Recesso – esecuzione d'ufficio dei lavori
 - art.21 - Danni cagionati da forza maggiore
 - art.22 - Foro competente
- Ente certificato:



Iso 9001:2008

Palazzo Comunale
via I Maggio 20090 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150



- art.23 - Rinvio a norme di diritto vigenti
 art.24 - Stipulazione contratto - spese, imposte e tasse
 art.25 - Trattamento di dati personali

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Codice dei contratti pubblici:	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese
RUP:	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
Direttore dei Lavori	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
Responsabile di Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto


PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO
ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere, le prestazioni, le somministrazioni, i trasporti e i noli occorrenti per l'esecuzione degli interventi di **manutenzione ordinaria, non programmabile, della rete stradale comunale e delle aree accessorie (marciapiedi, spartitraffico, aiuole, ecc.)**.

Gli interventi, che dovranno essere eseguiti sulla scorta del presente Capitolato, si riassumono nel seguente modo:

- Manutenzione manto stradale anche con sistemazione di buche
- Manutenzione/rifacimento marciapiedi
- Manutenzione/rifacimento piazzole di sosta mezzi di trasporto locali
- Manutenzione/sostituzione chiusini
- Opere di selciatura
- Opere in pietra naturale
- Opere di pavimentazione esterna (vialetti, autobloccanti, ecc)
- Opere di fognatura
- Opere di illuminazione a servizio della rete stradale/pedonale

nonché qualsiasi altra prestazione eventualmente necessaria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Sono compresi nella locuzione "manutenzione" gli interventi che riguardano le prestazioni occorrenti per le riparazioni, il rinnovamento e la sostituzione delle parti ammalorate e/o usurate di strade, marciapiedi e aree accessorie in modo da mantenere in efficienza la rete stradale e pedonale del Comune di Segrate.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, da pagarsi **a misura e, per quanto necessario, in economia**, ammonta a:

<i>Importi stimati dell'appalto</i>	<i>Importi (incluso oneri di sicurezza) al netto di IVA</i>
a. Importo complessivo dell'appalto a base d'asta (€ 250.000,00/annui per un totale di € 500.000,00/biennale)	€ 500.000,00
b. costo della manodopera	€ 90.000,00
c. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo (12 mesi)	€ 250.000,00
d. Importo dell'eventuale proroga tecnica (3 mesi)	€ 62.500,00
e. Totale senza quinto d'obbligo (= a. + c.+ d)	€ 812.500,00
f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto	€ 100.000,00
g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 2° contratto	€ 50.000,00
h. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo proroga tecnica	€ 12.500,00
i. Importo massimo pagabile, incluso eventuali quinto d'obbligo su rinnovo e proroga tecnica (= e. + f. + g + h)	975.000,00



Città di Segrate

Le lavorazioni relative alle opere di cui al presente appalto appartengono alle seguenti categorie di cui all'allegato A del D.P.R. 5/10/2010 n. 207:

Categorie di lavori	Prevalente/scorporabile; qualificazione obbligatoria	Classifica	Importo (incluso oneri di sicurezza) al netto dell'IVA	%
OG3 - strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	prevalente (qualificazione obbligatoria)	II	€ 500.000,00	100

Ai soli fini del subappalto si precisa che concorrono all'appalto altre opere generali e specializzate, il cui singolo importo è stimabile inferiore al 10% dell'importo totale dei lavori ovvero a € 50.000,00, riconducibili alle seguenti categorie SOA: **OS3**, **OS30** o, in alternativa, **OG11**.

Si evidenzia che per i lavori riconducibili alle categorie **OS30** e **OS3** vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008.

Si ribadisce che i prezzi e gli importi prescritti sono sempre al netto dell'importo sul valore aggiunto (IVA).

Ai sensi dell'art. 23 – comma 16 – D. Lgs 50/2016, si evidenzia che, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, il **costo della manodopera** è stato stimato in **€ 90.000,00** ex Decreto Ministeriale 11 dicembre 1978 – *Nuove tabelle delle quote d'incidenza per le principali categorie di lavori nonché la composizione delle rispettive squadre tipo, ai fini della revisione prezzi contrattuali*;

L'importo stimato a base d'asta ammonta a € 500.000,00 per l'intero biennio; tale importo resterà fisso ed invariato indipendentemente dal ribasso offerto in sede di gara il quale opererà solo sui prezzi unitari come previsto all'art.2 "Modalità di esecuzione del contratto" del presente capitolato.

L'appalto decorre dalla data indicata nel verbale di consegna e ha durata pari a **24 (ventiquattro)** mesi.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la Stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel contratto originario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto, per un ulteriore periodo di **12 (dodici) mesi**.

Tale facoltà è da esercitarsi, con un preavviso di almeno **30 (trenta) giorni** rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine, la Stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.



La Stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare (cd. proroga tecnica), eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a **3 (tre) mesi**, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi, con un preavviso di almeno **30 giorni** rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la Stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto per ulteriori tre mesi, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall'art. 35 comma 4 del codice dei contratti pubblici, l'ammontare complessivo dell'appalto, che costituisce un valore presunto, è calcolato considerando anche l'eventuale aumento del quinto d'obbligo, dei rinnovi e della proroga tecnica.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Dichiarazione relativa ai prezzi

I prezzi posti a base di gara e diminuiti del ribasso percentuale offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, si intendono, senza restrizione alcuna, accettati dall'Appaltatore come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, degli oneri diretti della sicurezza e sono invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Detti prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a piè d'opera
- b) per gli operai: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e degli obbligatori DPI, nonché per assicurazioni sociali, per infortuni, ed ogni altro onere ed indennità fissate dalle tariffe vigenti
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, comprensivi delle mercedi dovute ai rispettivi conducenti
- d) per i lavori a misura: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'impresa dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal presente Capitolato o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi a norma di legge, da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del Procedimento e sono soggetti al ribasso d'asta.

Lavori a misura

Le modalità di contabilizzazione dei lavori a misura sono disciplinati dall'art.185 del D.P.R. 207/2010. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nel presente capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza



che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Non saranno comunque riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali che non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale.

I lavori saranno valutati secondo i prezzi del listino "Prezzi informativi delle Opere Edili in Provincia di Milano", edita dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, vigente all'atto della prestazione.

Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato dall'Appaltatore dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Per la quantificazione e contabilizzazione dei lavori e delle forniture dei lavori a misura è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari previsti in elenco, ribassati della percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore in sede di gara. In ogni caso, l'importo delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori è comprensivo, oltre che di tutti gli oneri previsti dal presente capitolato speciale d'appalto e dagli altri documenti costituenti il contratto, di quanto previsto alla voce "Dichiarazione relativa ai prezzi" del presente articolo. In relazione ai singoli interventi che saranno individuati dalla D.L., che provvederà a redigere il relativo computo, in relazione al quale l'Appaltatore redigerà il preventivo.

L'esecuzione di tali lavori dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

Lavori in economia

I lavori in economia, da considerarsi quando l'intervento richiesto comporti il solo utilizzo di manodopera, sono disciplinati dall'art. 179 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore sarà obbligato ad eseguire in economia quei lavori che, per la loro esigua entità, in rapporto al loro importo complessivo, specialità di esecuzione, difficoltà di valutazione e urgenza di esecuzione, non sono computabili a misura.

L'esecuzione di tali lavori dovrà essere autorizzata preventivamente dal Responsabile del procedimento.

I lavori in economia saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni ed i prezzi della mano d'opera e saranno quelli del listino "Prezzi informativi delle Opere Edili in Provincia di Milano", edita dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicato al punto 1) della voce " Esecuzione dei lavori – Difetti di costruzione" del presente Capitolato. Per tutti i materiali eventualmente non riscontrabili nel suddetto bollettino prezzi, si applicherà il costo desunto dal listino della casa produttrice, presentato in sede di contabilità dalla ditta appaltatrice, dal quale sarà dedotto il ribasso d'asta offerto in sede di gara.

Esclusioni

Restano escluse dall'appalto i lavori che la Stazione appaltante si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni o richieste di compensi.

Esecuzione dei lavori – Programma esecutivo dei lavori

Le attività e le lavorazioni previste dal presente Capitolato vengono contabilizzate e regolamentate sulla scorta delle seguenti specifiche:

1. i prezzi unitari da assoggettare allo sconto offerto in sede di gara saranno desunti dal bollettino Camera di Commercio della provincia di Milano vigente all'atto della prestazione
2. per eventuali materiali non presenti sul suddetto bollettino, il prezzo si dovrà dedurre dal listino del produttore del materiale stesso, deducendo da questo il ribasso d'asta



Città di Segrate

3. le varie maestranze dovranno presentarsi in cantiere munite delle relative attrezzature necessarie al lavoro da svolgere, oltre che equipaggiate con i relativi DPI regolamentari il tutto come da art. 11.4 del presente Capitolato;
4. per quanto riguarda i noleggi di mezzi ed attrezzature, sia a caldo che a freddo, questi saranno riconosciuti, nell'arco della giornata lavorativa, in base al loro effettivo periodo di utilizzo determinato in ore o frazioni di essa
5. non sono riconosciuti quali noli i mezzi utilizzati dalle maestranze per il raggiungimento del singolo cantiere.

Qualora l'Appaltatore non presenti quanto specificato al punto precedente, la relativa contabilità periodica sarà predisposta sulla base di quanto riscontrato dal Responsabile del procedimento, senza che l'appaltatore possa successivamente sollevare eccezioni.

La Stazione Appaltante fornirà periodicamente il programma esecutivo dei lavori, mediante ordine di servizio. Tale programma dei lavori dovrà indicare i tempi di esecuzione degli stessi e dovrà essere controfirmato dalle parti.

L'appaltatore ha facoltà di proporre modifiche allo stesso con lo scopo di attuare una miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici.

Il termine di ultimazione di ogni singolo intervento compreso nel programma verrà fissato di volta di volta dalla D.L. e indicato nel relativo ordinativo.

Ogni sospensione o proroga degli interventi dovrà essere richiesta alla D.L. preventivamente, indicando in modo dettagliato le motivazioni della richiesta. La D.L. esaminerà la proposta dell'Appaltatore e, valutate le motivazioni, comunicherà allo stesso la sospensione dei lavori o la proroga dei tempi di esecuzione.

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dal Comune all'Appaltatore dovranno essere considerati solo indicativi e l'impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo alla Direzione Lavori le eventuali discordanze riscontrate. Pertanto sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere in relazione alle istruzioni che la Direzione Lavori riserva di dare di volta in volta.

In caso di motivati dubbi sulla regolare esecuzione degli interventi, la D.L. potrà esigere quegli assaggi, prove, brecce o demolizioni necessari per le verifiche nonché, le conseguenti ricostruzioni, a spese dell'Appaltatore.

In presenza di difetti di costruzione, accertati dalla D.L., si procederà ai sensi degli artt. 18 e 19 del Capitolato Generale.

L'appaltatore dovrà altresì essere disponibile ad effettuare quei lavori ritenuti urgenti dalla D.L., che si potrà avvalere anche di altri collaboratori dipendenti dell'ente, e mirati alla salvaguardia dell'incolumità pubblica: tali interventi da eseguirsi anche in orari serali e notturni e/o in giornate festive o prefestive, potranno essere richiesti anche a mezzo telefonico.



I prezzi da applicare in tali necessità saranno maggiorate percentualmente rispetto a quelle normali, secondo le tabelle vigenti sempre contenute dal bollettino camera di commercio vigente all'atto della richiesta.

La richiesta di intervento è formulata a mezzo ordine scritto trasmesso anche a mezzo fax, e-mail o comunicata telefonicamente (in tal caso sarà confermata per iscritto nelle successive 24 ore) da parte della D.L.. A tal fine l'aggiudicatario dovrà fornire recapito telefonico presso il quale si renderà reperibile un addetto 24 ore su 24.

L'intervento ritenuto urgente dovrà essere garantito entro il limite massimo di n.2 ore dalla chiamata.

Approvvigionamento dei materiali - Custodia dei cantieri

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni contenute nel presente capitolato ed essere della migliore qualità. Possono essere messi in opera solo dopo l'accettazione della D.L.

In ogni caso per l'accettazione, qualità, impiego dei materiali, e per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, valgono le disposizioni riportate negli artt. 16 e 17 del Capitolato Generale.

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, la Stazione Appaltante stessa potrà, con semplice ordine di servizio, diffidare l'appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, la Stazione Appaltante potrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'appaltatore, precisando la qualità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorato dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali della Stazione Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dalla Stazione Appaltante e ad accertarne il relativo addebito in contabilità, restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di tale provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato e dalle vigenti leggi.

Materiali in genere

I materiali in genere occorrenti per la realizzazione dei lavori potranno pervenire dalle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza e che, ad insindacabile giudizio della D.L., siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti prescritti.

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione dei lavori

Tutti i lavori definitivi e provvisori, saranno eseguiti secondo le migliori regole d'arte e secondo le prescrizioni che in corso di esecuzione verranno date dalla D.L., rimanendo stabilito che l'Impresa attuerà a sue cure e spese, tutti i provvedimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose, intendendosi pertanto che la Stazione Appaltante resterà sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità verso terzi e da qualunque molestia giudiziaria che dovessero derivare dalla esecuzione dei lavori.

In particolare l'Impresa dovrà adottare tutte le cautele del caso nell'esecuzione dei lavori destinati ad assicurare il transito provvisorio durante l'esecuzione dei lavori nonché le cautele ed i mezzi d'opera atti a prevenire i danni che potessero verificarsi ai fabbricati, servizi e beni circostanti in dipendenza della esecuzione dei lavori ed accertare eventualmente in contraddittorio con i proprietari od Enti



Città di Segrate

interessati la consistenza dei fabbricati, beni o servizi rimanendo fin d'ora pattuito che l'Impresa ed essa sola è responsabile degli eventuali danni ad essi arrecati, e come tale è tenuta al loro risarcimento. In genere l'appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto insindacabile di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

**ART. 1 – CONDIZIONI DEL CONTRATTO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del contratto sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore deve intendersi vincolato alla propria offerta ai sensi degli artt. 1329 e 1331 del codice civile; la Stazione appaltante potrà commissionare nel periodo di durata del contratto, mediante singoli ordinativi, le prestazioni oggetto del contratto fino all'importo complessivo massimo dell'art. 1 della parte I, che ha valore meramente indicativo. In caso di ordinativo inferiore all'importo massimo precedentemente indicato, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni e/o pretendere alcuna indennità, risarcimento o compenso a qualunque titolo, oltre al corrispettivo unitario per le prestazioni ordinate.

ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

La revisione prezzi è disciplinata dall'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs.50/2016.

ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.

ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti pubblici, l'Appaltatore deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e



dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della Sezione Gare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
3. risultare operativa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di lavori. L'Appaltatore, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate, evidenziando per questi in particolare:



Città di Segrate

- il Capitolato generale, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.145, per quanto non abrogato
- la propria offerta
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per quanto non abrogato
- le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare le disposizioni del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.
- le leggi e regolamenti in materia di prevenzione e degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro di cui al D.lgs. 09.04.2008 n.81.

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

In presenza degli impianti di cui all'art. 1 D.M. 22/01/2008 n. 37 una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima in ordine alla sicurezza degli impianti ed ai conseguenti adempimenti, se ed in quanto dovuti.

Egli dovrà quindi:

- affidare la progettazione, l'installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto medesimo
- pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto medesimo per quanto concerne l'iter previsto per la progettazione degli impianti
- garantire l'utilizzazione di materiali costruiti a regola d'arte e comunque il rispetto dell'art. 6 del decreto medesimo
- pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt. 7 e 11 del D.M. n. 37/2008.

Intimazioni e notifiche

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto in sede di stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Generale e con le modalità di cui all'art. 139 c.p.c.

Nel caso di irreperibilità nel domicilio eletto o di rifiuto o incapacità delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c. di ricevere la notificazione, questa avverrà mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online per la durata di 8 giorni.

Le notificazioni degli atti giudiziari saranno effettuate a ministero dell'Ufficiale Giudiziario; le altre notificazioni potranno essere eseguite a mezzo di messi civici.

ART. 6 – SOSPENSIONE

Ai sensi dell'art. 107 del Codice dei contratti pubblici, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto e se compatibili, al presente contratto.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

ART. 7 – SUBAPPALTO



Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

L'Aggiudicatario può affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto
- b. il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare
- d. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Si evidenzia che, come prescritto dal comma 6 dell'art. 105 del codice dei contratti pubblici, è **obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta**, in quanto tale appalto riguarda attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Anche in caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'Appaltatore, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.
Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice dei contratti pubblici.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'Appaltatore è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 10 – ASSICURAZIONE

Ai sensi dell'art.103, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, è obbligo dell' Appaltatore stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la Stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione dei lavori e alla emissione del relativo certificato di regolare esecuzione. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:



- a. all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione/00) per danni a persone, a cose e animali;
- b. all'assicurazione contro i danni subiti dalla Stazione Appaltabile a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo per sinistro non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00)

Le polizze di cui sopra dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accese anteriormente alla consegna dei lavori (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio lavori)
2. essere riferite specificamente al contratto in questione
3. prevedere specificamente l'indicazione che "tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate"
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione)
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il contratto svolto per conto della Stazione Appaltante, e presenti tutte le caratteristiche sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla **Direzione Territorio e Sviluppo Economico – Sezione Lavori Pubblici - Mobilità**, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, nonché la dimostrazione di avvenuto pagamento del premio.

L'Appaltatore è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

ART. 11 – PERSONALE

11.1 – Inquadramento contrattuale

L'Appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra. Dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperativi, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro



applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato, ed inoltre assolvere agli specifici obblighi inerenti la Cassa Edile. L'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

11.2 – Doveri del personale

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi derivanti dalla corretta esecuzione dei lavori, in conformità alle suddette normative vigenti in materia di Lavori Pubblici e di sicurezza e salute dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà rispondere dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

11.3 – Adempimenti dell'impresa – Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, in conformità con quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata del contratto.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, documentati dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che ciò dia diritto al riconoscimento di alcun indennizzo all'appaltatore o al suo rappresentante.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione dei lavori osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'Appaltatore rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

11.4 – Sicurezza nei cantieri – Piani di sicurezza

Come da dichiarazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile dei Lavori, i lavori di manutenzione oggetto del presente non rientrano in nessuno dei casi previsti dall'art. 90 - comma 3 - del D.lgs. n. 81/2008, ai fini della sicurezza. Pertanto, l'impresa appaltatrice dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 101 - comma 3 - del D.lgs. n. 50/2016.



Città di Segrate

Rimangono, inoltre, in capo all'appaltatore gli obblighi in materia di sicurezza per quanto attiene la propria attività nell'ambito del cantiere previsti all'art. 97 del D.lgs. 81/2008 e l'obbligo di presentazione del piano operativo di sicurezza ai sensi dell'art. 100 - comma 3 - del citato decreto legislativo.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione dei lavori all'interno dei luoghi di lavoro della Stazione appaltante, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla Stazione appaltante.

L'Appaltatore deve consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, nei casi di consegna anticipata in pendenza della stipula del contratto, la seguente documentazione :

- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come **piano complementare** di dettaglio del piano di sicurezza.

Il **piano di sicurezza** sostitutivo nonché il **piano di sicurezza operativo** formano parte integrante del contratto d'appalto. I lavori non possono avere inizio prima della consegna di detti piani, anche nel caso in cui si proceda alla consegna anticipata dei lavori prima della stipula del contratto.

L'appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti da tutta la legislazione prevenzionistica generale specifica (D.lgs. n. 81/2008).

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che la concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, consegnare al Direttore dei lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008.

Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (piano di sicurezza sostitutivo) è costituito da una relazione tecnica, da grafici e da prescrizioni operative e deve essere sottoscritto, oltre che dall'appaltatore, dal direttore del cantiere e dal progettista del piano. Dovrà, inoltre, essere trasmesso alle Autorità competenti, preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese eventualmente operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano di sicurezza sostitutivo e con il piano operativo presentati dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo.

Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.



L'Appaltatore s'impegna, altresì, ad adeguare i piani alle prescrizioni imposte dalla direzione lavori, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere dei piani, senza che ciò comporti ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.

ART. 12 – OCCUPAZIONE PRIMA DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO - CONSEGNA PROVVISORIA

Qualora la Stazione Appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera prima che siano completate le lavorazioni ordinate, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che l'occupazione e l'uso dell'opera sia possibile nei limiti di sicurezza, senza inconvenienti nei riguardi dell'Amministrazione stessa e senza ledere i patti contrattuali.

ART. 13 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della Stazione Appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del Codice dei contratti (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante deve recedere dal contratto
2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo



degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi/forniture ancora da eseguire.

ART. 14 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La liquidazione dei lavori effettuati avverrà, sulla scorta dello stato avanzamento lavori, che il direttore dei lavori emetterà ogni qualvolta l'ammontare raggiungerà, al netto dello sconto offerto, l'importo di **€ 80.000,00** oltre IVA.

Lo stato avanzamento lavori dovrà essere corredato degli ordini impartiti dalla Direzione Lavori, della dichiarazione attestante la regolare esecuzione degli stessi ed eventuali bolle di consegna dei materiali.

L'Appaltatore deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto
2. comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, qualora si abbia notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura - ufficio territoriale del Governo territorialmente competente
5. fornire alla Stazione Appaltante, se questa lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'Aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.



Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria, salvo diverso accordo fra le parti risultante dall'atto costitutivo.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della Stazione Appaltante (data di invio della medesima all'Appaltatore); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

14.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

14.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'Aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

ART. 15– DIREZIONE DEI LAVORI

Alla consegna dei lavori la Stazione Appaltante designerà il Direttore dei Lavori, le cui funzioni e le connesse responsabilità sono diverse da quelle del Direttore del Cantiere nominato dall'Appaltatore. Il Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione degli interventi da lui preventivamente ordinati, ha il compito di controllare che gli stessi siano conformi ai patti e alle prescrizioni contrattuali ed ha la responsabilità dell'accettazione dei materiali utilizzati; non ha la responsabilità della organizzazione del cantiere, né delle modalità di conduzione dei lavori.



Egli pertanto non è responsabile di eventuali danni causati a terzi per l'imprudente o difettoso svolgimento dei lavori né della sicurezza ed incolumità degli addetti ai medesimi, come pure del mancato raggiungimento del risultato utile.

Il Direttore dei Lavori acquisisce, prima dell'inizio dei medesimi, copia delle documentazioni di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici.

L'esecuzione dei lavori da parte di imprese non autorizzate, ovvero l'inosservanza dei piani di sicurezza o l'accertata violazione delle norme contrattuali o delle leggi sulla tutela dei lavoratori sono tempestivamente comunicate dal Direttore dei Lavori alla Stazione Appaltante.

ART. 16– TERMINI ESECUZIONE E PENALI

L'inizio delle varie lavorazioni dovrà avvenire secondo quanto stabilito nel programma dei lavori e negli ordini di servizio relativi, come indicato all'art.2 – Modalità di esecuzione del contratto del presente Capitolato.

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per l'ultimazione di ogni singola lavorazione:

- lavorazione inferiore alla giornata lavorativa: per ogni mezz'ora e successiva frazione di ritardo viene applicata una penale pari allo **0,5** per mille dell'importo netto contrattuale.
- lavorazione superiore alla giornata lavorativa: per ogni giorno naturale e consecutivo o frazione dello stesso, viene applicata una penale pari all'**1 per mille** dell'importo netto contrattuale.
- lavorazioni urgenti: per ogni mezz'ora e successiva frazione di ritardo, viene applicata una penale pari a € 200,00

All'eventuale raggiungimento di 5 (cinque) inadempienze potranno determinare le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al seguente art. 19 commi 4 e 5.

Il termine utile per l'ultimazione delle opere di volta in volta richieste sarà indicato all'atto della trasmissione dell'ordine di lavoro, valutato in base all'entità della prestazione richiesta.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La Stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro sette giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali

INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;



- c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;
- f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
- h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 aprile 2008, n. 81, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

ART. 17- ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati alla Stazione Appaltante.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

ART. 18- NORME PER LA VALUTAZIONE E COLLAUDO DEI LAVORI

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento di manutenzione gli stessi saranno accettati dalla Direzione dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto negli Ordini di Servizio/preventivi di spesa o nella documentazione tecnica/progetto approvati dalla Stazione Appaltante.

Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione delle penali previste al corrispondente articolo del presente Capitolato, in caso di ritardo.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sarà effettuato in conformità all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



La Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108 del codice dei contratti pubblici, cui si rimanda.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto.

Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'Appaltatore. In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il contratto è risolto inoltre:

- a. in caso di cessione, anche parziale, di contratto
- b. in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge)
- c. in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa, irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

ART. 20 RECESSO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai lavori nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite



Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data nella quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante, si fa luogo in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione della Stazione Appaltante, ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

- a. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza fra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente
- b. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato
- c. l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche e di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva ultimazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

ART. 21- DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino od il risarcimento di danni ai luoghi a cose od a terzi compete all'appaltatore.

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori redige il processo verbale di accertamento.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Si conviene inoltre:

- a. che non saranno da considerarsi come danni di forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, vento, siccità e simili eventi, essendo l'impresa tenuta a cautelarsi ed eliminare gli effetti ed i pericoli, rimanendo stabilito che dovrà a totale sua cura e spesa provvedere al risarcimento dei danni;
- b. che non sarà riconosciuto alcun risarcimento per danni arrecati a passaggi provvisori per il mantenimento del transito anche se dipendenti da cause di forza maggiore.

ART. 22- FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

**ART. 23– RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

ART. 24– STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, mediante scrittura privata.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell' Appaltatore.

ART. 25– TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'Appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento dell'appalto e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento dello stesso.

L'Appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore Lavori: Paolo Erba.

Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Maurizio Rigamonti